



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 03.04.2020

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL TUEL. DISPOSIZIONI AD INTEGRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI REGIONALI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MODIFICA ORDINANZA N. 15 DEL 25 MARZO 2020.**

IL SINDACO

.....O M I S I S S.....

ORDINA

A parziale rettifica della propria ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020:

1) **la proroga** alla data del 15 aprile 2020 delle disposizioni in essa contenuta, che consistono nell'obbligo di chiusura al pubblico nei giorni feriali, alle ore 13.00, delle attività e degli esercizi commerciali, diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e dalle farmacie, di seguito specificati:

- Tabaccai;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie.

2) Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.

In ogni caso, è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore.

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

- 3) **di dare atto** che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sindacale comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale, se il fatto non costituissero reato più grave;
- 4) **di disporre** che la presente ordinanza avrà validità fino a nuovo provvedimento;
- 5) **di disporre** la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)
 - Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
 - Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa@pec.interno.it)
 - Presidente della Regione Siciliana (segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
- ufficio.stampa.presidenza@certmail.regione.sicilia.it);
 - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa28549@pec.carabinieri.it);
 - Comandante della Polizia Municipale (vincenzo.lamendola54@libero.it);
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" > "*Interventi straordinari e di emergenza*" e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti, con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- 7) **di rendere noto** che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
Dott. Ing. Felice Guglielmo